



# COMUNE DI SCHIO

SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)  
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247  
e-mail: info@comune.schio.vi.it

## ORDINANZA SINDACALE N. 15 del 30/09/2024

SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE  
SERVIZIO AMBIENTE - VERDE PUBBLICO PAES

Oggetto:

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA. 1 OTTOBRE 2024 – 30 APRILE 2025.

### SINDACO

#### Premesso che:

- il traffico veicolare, unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. è una delle principali cause della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio, che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM<sub>10</sub> pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

#### Preso atto che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA) e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, accordo che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM<sub>10</sub>: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

- le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM<sub>10</sub> sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM<sub>10</sub> misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM<sub>10</sub>, attivando tempestivamente le misure emergenziali al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM<sub>10</sub> ;
- l'attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM<sub>10</sub> sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> secondo il seguente schema:
  - LIVELLO VERDE, NESSUNA ALLERTA quando il numero di giorni è inferiore a 4;
  - LIVELLO ARANCIO, 1° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
  - LIVELLO ROSSO, 2° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
  - rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito l'obbligatorietà dell'applicazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, in particolare con l'adozione delle misure di limitazione della circolazione stradale, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali, confermando le misure temporanee omogenee da attivarsi in caso di raggiungimento dei diversi livelli emergenziali;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Schio risulta inserito nella zona "IT0524 - Zona Pedemontana" nell'ambito del PRTRA;
- il D.L. n. 121 del 12/09/2023, convertito con modifiche dalla L. n. 155 del 06/11/2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per i superamenti di PM<sub>10</sub>, ha imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di provvedere, "entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti";
- la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 480 del 02/05/2024 (BUR n. 72 del 31/05/2024), ha adottato i documenti inerenti alla Proposta di aggiornamento del PRTRA, elaborati con il supporto tecnico di ARPAV ed in coordinamento con le strutture regionali interessate dall'attuazione degli interventi programmati, e ha stabilito di sottoporre a consultazione pubblica il Piano stesso e i documenti a corredo, contestualmente all'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024, è stata estesa la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021 al fine di dare continuità all'attuazione delle misure di limitazione in essa stabilite e confluite nell'aggiornamento del PRTRA, nelle more del completamento del percorso di approvazione del citato aggiornamento di Piano;
- con tale ultimo provvedimento regionale viene ribadito che l'attuazione delle limitazioni e degli obblighi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria è prevista in capo ai Comuni territorialmente competenti, in coordinamento con i Tavoli Tecnici Zonali, istituiti presso le Province e la Città Metropolitana di Venezia, come stabilito dal vigente PRTRA e richiamato con la DGR n. 1500 del 16 ottobre 2018;

Considerato che per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *“Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”*, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM<sub>10</sub>);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192”*, in particolare l’art. 5 comma 1;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”*;
- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 *“Nuovo codice della strada”* e relativo Regolamento;
- La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR *“Attuazione del decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”*;
- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell’11 aprile 2006, n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: *“i veicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale”*;
- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il *“Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”*;
- L’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 *“Norme per la tutela dell’ambiente”* e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell’incontro del 24/06/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e dall’Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell’aria riguarda principalmente i settori dell’agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall’Accordo di Bacino Padano;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che fornisce alcuni indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto *“Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce *“indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006”*;

Valutati gli esiti del T.T.Z. del 13/09/2024 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;

Ritenuto di rendere obbligatorio il blocco della circolazione dei veicoli solo in alcune vie del territorio comunale alla luce delle seguenti considerazioni:

- nel corso degli ultimi 12 anni nel territorio del comune di Schio, alla luce dei dati della centralina di monitoraggio delle rete regionale ARPAV la qualità dell'aria, per quanto riguarda le polveri sottili, rispetta tutti i limiti di legge. Infatti solo nel 2017 il limite di 50 µg/m<sup>3</sup> è stato superato per più di 35 giorni all'anno (2023 = 26 superamenti, 2022=21 superamenti, 2021=22 superamenti, 2020=23 superamenti, 2019=24 superamenti, 2018=14 superamenti, 2017=40 superamenti, 2016=23 superamenti, 2015=33 superamenti, 2014=15 superamenti, 2013=27 superamenti, 2012=29 superamenti);
- il valore limite annuale medio di 40 µg/m<sup>3</sup> è stato sempre rispettato in ciascuno degli ultimi 12 anni;
- la qualità dell'aria del territorio comunale scledense risulta quindi molto migliore rispetto alla maggior parte delle altre zone della Regione Veneto;
- limitazioni alla circolazione in un territorio esteso provocherebbero disagi agli spostamenti "essenziali" anche in considerazione del fatto che i comuni confinanti con Schio non sono soggetti ad alcuna restrizione;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

## **ORDINA**

l'istituzione per il periodo **dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025 degli obblighi e divieti di seguito indicati:**

(NB: gli obblighi e divieti entrano in vigore automaticamente nel momento in cui ARPAV definisce il livello di allerta. Le variazioni del livello di allerta saranno opportunamente comunicate attraverso i canali istituzionali dell'Amministrazione Comunale e con apposita segnaletica conforme al CdS nel caso delle misure relative alla viabilità):

### **A - MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE:**

A1) divieto di transito nelle seguenti vie e piazze: via Cap. Sella -tratto compreso tra p.zza Almerico da Schio e p.zza Rossi- P.zza Rossi, vicolo della Giasara, via Cavour -tratto da intersezione con via Btg. Val Leogra a intersezione con via Gorzone- via Carducci, P.zza IV Novembre, via Btg. Val Leogra -tratto compreso tra p.zza Rossi e via Marconi- via Gorzone - tratto dal termine dei posti sosta auto fronte palazzo Boschetti fino ad intersezione con via Carducci

**secondo la seguente articolazione:**

A1a) **IN ASSENZA DI ALLERTA (LIVELLO VERDE) dalle ore 08,30 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali**, per i seguenti veicoli:

A1aa) Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo Codice della Strada"), classificati "EURO 0" ed "EURO 1" ALIMENTATI A BENZINA o classificati "EURO 0", "EURO 1", "EURO 2", "EURO 3" ed "EURO 4" AD ALIMENTAZIONE DIESEL e non adibiti a servizi e trasporto pubblico;

A1ab) Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;

A1ac) Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" classificati "EURO 0";

A1b) AL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO), fermi restando i divieti di cui al livello di allerta VERDE sopra riportati, il divieto di transito **dalle ore 08,30 alle ore 18,30**, tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, è **esteso ai seguenti veicoli**:

A1ba) Autoveicoli categoria M classificati “EURO 2” ALIMENTATI A BENZINA e autoveicoli classificati “EURO 5” AD ALIMENTAZIONE DIESEL, non adibiti a servizi e trasporto pubblico;

Ab2) Ciclomotori e motoveicoli categoria L come individuati dall’art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” classificati “EURO 1”;

A1c) AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO), fermi restando i divieti di cui ai precedenti livelli di allerta VERDE e ARANCIO sopra riportati, il divieto di transito dalle ore 08,30 alle ore 12,30, tutti i giorni di allerta, è esteso ai veicoli categoria N classificati “EURO 5” AD ALIMENTAZIONE DIESEL non adibiti a servizi e trasporto pubblico;

## **B - MISURE ESTESE ALL'INTERO TERRITORIO:**

**In tutto il territorio comunale è fatto divieto:**

**B1) Di mantenere acceso il motore:**

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.

**B2) Di procedere a qualsiasi tipo di combustione all'aperto, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio**, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento ai servizi comunali quali ecocentri, raccolta porta a porta over 65, ecc...

## **C - MISURE RELATIVE AI GENERATORI DI CALORE:**

**C1) l'obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica “E” di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:**

**C1a) a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza)** negli edifici classificati in base all’art. 3 del DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:

- E.1 – residenza e assimilabili;
- E.2 – uffici e assimilabili;
- E.4 – attività ricreative e assimilabili;
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;

**C1b) a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza)** negli edifici classificati in base al DPR 412/93 con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;

**C2) il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 **non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:**

**C2a) 3 STELLE** in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);

**C2b) 4 STELLE** in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA); per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;

#### **D - MISURE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO:**

l'istituzione in tutto il territorio comunale del **divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea, nel periodo dal 1° ottobre 2024 al 15 aprile 2025 in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA)** per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

#### INVITA

La cittadinanza:

- a) ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
- b) ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
  - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM<sub>10</sub>;
  - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
  - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
  - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);
- c) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.
- d) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- e) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

#### INFORMA

**a) sono esclusi dai divieti di circolazione** sopra previsti:

- I veicoli ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico.
- I veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente GPL o gas metano.

- I veicoli ad alimentazione a gasolio dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo con l'utilizzo, addizionale o esclusivo (es. dualfuel, bifuel, monofuel), con carburanti alternativi quali il GPL o gas metano.
  - veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale; veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
  - motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei e servizi di Polizia Locale e provinciale, della Protezione Civile;
  - I veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine.
  - I taxi e le autovetture in servizio di noleggio con conducente.
  - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap, purché utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso, o con a bordo persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili,
  - i veicoli in uso a donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione;
  - autovetture targate CD e CC.
  - tutti gli autoveicoli adibiti ad attività di pubblico servizio, compresi quelli che svolgano servizi per conto del Comune di Schio o per altre Pubbliche Amministrazioni;
  - I veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;
  - veicoli commerciali categoria N diretti al mercato cittadino nelle giornate di mercoledì e sabato.
- b) il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- c) la classificazione dei veicoli può avvenire tramite:
- d) le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
- e) visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("Euro 0" – "Euro 1" – ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo.
- f) la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- g) l'Osservatorio Regionale di ARPAV, emette il "Bollettino livelli di allerta PM10" nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Il bollettino aggiornato è consultabile al seguente indirizzo web: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>.
- e) Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>

## SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni:

- a) di cui al **punto A1 e relativi sottopunti**, del presente provvedimento è soggetto alle **sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, commi 1, lett. b) del Codice della Strada** (tali obblighi si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento);
- b) di cui ai punti successivi del presente provvedimento è soggetto alle **sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000** e qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione dell'art. **650 del Codice Penale**.

#### DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e con gli altri mezzi di diffusione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando del Consorzio di Polizia Locale "Alto Vicentino" – alla PEC: plaltovi@pec.altovicentino.it;
- Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" – alla PEC: protocollo@cert.ulss7.veneto.it;
- ARPAV di Vicenza - alla PEC: dapvi@pec.arpa.veneto.it;
- Provincia di Vicenza, - alla PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net;
- Prefettura di Vicenza, alla PEC: protocollo.prefvi@pec.interno.it;
- Carabinieri Forestali di Schio, alla PEC: fvi43701@pec.carabinieri.it;
- Regione del Veneto – Unità Organizzativa Forestale Ovest, alla PEC: forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it
- Comando dei Carabinieri di Schio alla PEC:cpvi548400cdo@carabinieri.it ;
- Al Comando Vigili del Fuoco – Schio – PEC: com.vicenza@cert.vigilifuoco.it
- Distaccamento Polizia Stradale Schio – PEC: dipps204.0623@pecps.poliziadistato.it
- Guardia di Finanza, Compagnia di Schio – PEC: ve0220000p@pec.gdf.it
- SVT Stazione di Schio – PEC: ftv@legalmail.it;
- La Linea, Via E. Fermi, 13 – PEC:Lalineaspa@postacert.com ,

#### INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Schio, 30/09/2024

Sindaco  
Marigo Cristina

(Documento firmato digitalmente)